



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

PASQUALE D'ASCOLA

Primo Presidente

ADRIANA DORONZO

Presidente di Sezione

MILENA FALASCHI

Presidente di Sezione

GIULIA IOFRIDA

Rel. Presidente di Sezione

ENZO VINCENTI

Presidente di Sezione

ROSSANA MANCINO

Consigliere

EMILIO IANNELLO

Consigliere

GUGLIELMO CINQUE

Consigliere

GIUSEPPE FORTUNATO

Consigliere

Oggetto

Diritto Internazionale Privato

Ud. 26/05/2026 C.C.
Cron.

R.G. n. 22591/2021

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. r.g. 22591-2021 proposto da:

_____, _____, elettivamente domiciliati in ROMA,
_____, presso lo studio dell'avvocato _____, che li
rappresenta e difende unitamente agli avvocati _____
_____.

- ricorrenti -

contro

_____ (già _____ IN
LIQUIDAZIONE), in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, _____ presso lo studio dell'avvocato
_____, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
_____.

_____, rappresentato e difeso dall'avvocato _____,
_____ in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, _____, presso lo



[REDACTED], rappresentata e difesa dagli avvocati [REDACTED]
[REDACTED];

[REDACTED], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avvocati [REDACTED];

- controricorrenti -

contro

[REDACTED];

- intimato -

avverso la sentenza n. 263/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata
il 03/02/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026
dalla Presidente GIULIA IOFRIDA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale LUISA DE RENZIS,
il quale chiede che la Corte confermi quanto già accertato dalla Corte di Appello
di Firenze in ordine alla dichiarata giurisdizione svizzera.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 263/2021, pubblicata il 3 febbraio
2021, ha confermato le decisioni di primo grado, una non definitiva e l'altra
definitiva, del Tribunale di Firenze, che aveva pronunciato sulle domande di [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] (poi [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED]) [REDACTED], [REDACTED] (poi [REDACTED]) e [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED].

Gli attori, con atto di citazione notificato nell'ottobre 2006, avevano chiesto
accertarsi la responsabilità, per perdita di capitale dagli stessi subita in
investimenti in valori mobiliari, della convenuta banca svizzera unitamente alla
sua sede italiana, alla società [REDACTED], già denominata [REDACTED], al
[REDACTED]. Gli stessi avevano dedotto, con l'atto introduttivo del giudizio
di primo grado: di aver dato in gestione parte del proprio patrimonio a [REDACTED]
tramite il gestore [REDACTED], a loro presentato da [REDACTED]; di essersi il
[REDACTED] recato presso la sede di Lugano di [REDACTED], ove aveva rilasciato una
procura in favore di [REDACTED], di avere il medesimo constatato che parte di tale
denaro era andato perduto a fronte di operazioni finanziarie non note e non



autorizzate; di essersi quindi avveduto che la procura sottoscritta «era stata compilata difformemente rispetto a quanto pattuito con i gestori di [redacted] e [redacted], in quanto rilasciata direttamente in favore di [redacted]; che l'istituto di credito svizzero aveva praticato tassi e spese bancarie esorbitanti e non conformi a quanto convenuto e posto in atto operazioni speculative attraverso prelievi e versamenti sui conti intestati ai risparmiatori italiani «tanto immotivati quanto sospetti».

Il Tribunale di Firenze, con una prima sentenza non definitiva, ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di [redacted] e quella passiva di [redacted], dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello svizzero con riguardo alle domande proposte nei confronti di [redacted] e rigettato le domande proposte nei confronti di [redacted] e [redacted]. Con la successiva sentenza definitiva, il Tribunale aveva poi rigettato la domanda di [redacted], rilevando come non emergesse alcun elemento comprovante l'inganno di cui l'attore sarebbe stato vittima ad opera di [redacted] e come non fosse credibile l'assunto di un abusivo riempimento della procura; secondo il Tribunale, la prova dell'attività fraudolenta non poteva essere rappresentata dalle comunicazioni relative all'andamento della gestione patrimoniale consegnate a [redacted] da parte di [redacted] nella sede di Firenze, giacché [redacted] poteva liberamente utilizzare il fax, il computer e i beni aziendali presenti nella sede sociale perché ne era gestore quand'anche avesse operato autonomamente: del resto, i report erano stampati su fogli non intestati a [redacted], «il che poteva quindi far sorgere più di un dubbio sulla riferibilità della gestione patrimoniale alla società, anziché direttamente a [redacted]. Il giudice di primo grado ha poi escluso una responsabilità contrattuale di quest'ultimo.

I giudici d'appello, nel respingere il gravame avverso la decisione di primo grado, hanno evidenziato, per quanto qui rileva, che non ricorrevano, nella fattispecie, le condizioni necessarie per radicare la giurisdizione in Svizzera secondo la disciplina propria dei contratti del consumatore, dettata dagli artt. 13 e 14 della Convenzione di Lugano, in quanto non risultava, in particolare, che la conclusione del contratto fosse stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicità nello Stato italiano, in cui i ricorrenti avevano il domicilio, né era



emerso il compimento in Italia degli atti necessari per il perfezionamento del contratto stesso. Di contro, in base ai contratti recanti il nome «*convenzione conto cifrato*», il «*foro giudiziario per procedure di qualsiasi genere*», era stato indicato dalle parti in Lugano, con conseguente operatività dell'art.17 della Convenzione di Lugano in punto di competenza giurisdizionale esclusiva per quanto concerne i rapporti collegabili a quei contratti. La Corte di merito ha infine escluso che la giurisdizione del giudice italiano potesse trovar ragione in una responsabilità extracontrattuale o precontrattuale, non essendo la controversia ascrivibile alla materia, residuale, degli illeciti, di cui all'art. 5, n. 3 della richiamata Convenzione, ma a quella contrattuale. Infine, la Corte di appello ha confermato il giudizio, espresso nella sentenza non definitiva di primo grado, circa l'estraneità di [REDACTED] alla vicenda oggetto di causa, avendo il solo [REDACTED] sottoscritto le procure, i contratti di conto corrente e di deposito in Svizzera e gli «*atti per la gestione del denaro illecitamente esportato*» nel Paese elvetico.

Avverso la suddetta pronuncia, [REDACTED] e [REDACTED] propongono ricorso per cassazione, notificato il 30/7/2021-3/8/2021, affidato a sei motivi, nei confronti di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] in liquidazione, [REDACTED] (che resistono con separati controricorsi) e di [REDACTED], che non svolge difese.

Con ordinanza interlocutoria n. 32273/2025, la Sezione Prima ha rimesso il ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, giusta l'art. 374 c.p.c., in relazione ai motivi dal quarto al sesto inerenti alla questione della giurisdizione, tenuto conto che queste Sezioni Unite «*non si sono pronunciate sulla questione di giurisdizione proposta, che involge, tra l'altro, il rapporto tra il disposto dell'art. 6.1 e l'art. 17 della Convenzione di Lugano (e cioè l'atteggiarsi della clausola di proroga della giurisdizione rispetto alla regola per cui la persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla Convenzione può essere convenuta in un altro Stato, pure vincolato dalla Convenzione, «in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi».*



Il P.G. ha depositato memoria chiedendo confermarsi la sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della giurisdizione svizzera.

I ricorrenti e la controricorrente UBS hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

11. In punto di statuizione sulla giurisdizione, i ricorrenti lamentano: a) con il quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della Convenzione di Lugano, rilevando che, in base a detta disposizione, in caso di pluralità di convenuti, quello di essi che abbia domicilio in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione può essere citato davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi e che, nel presente giudizio, oltre alla [REDACTED] sono stati convenuti altri soggetti, persone giuridiche e persone fisiche, italiani; b) con il quinto mezzo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 della Convenzione di Lugano, deducendo che i contratti stipulati da parte attrice erano stati preceduti da una specifica proposta formulata in Italia, i ricorrenti avevano compiuto entro i confini nazionali gli atti necessari al perfezionamento del negozio e l'esecuzione di questo aveva avuto luogo nel territorio italiano, «*da cui partivano gli ordini di vari 'operatori' sul portafoglio*»; c) con il sesto mezzo la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della Convenzione di Lugano, essendo stata prospettata in giudizio una responsabilità contrattuale delle controparti, per aver posto in essere comportamenti illeciti nei confronti di un consumatore, e una responsabilità per fatto illecito degli stessi soggetti ed essendo stato dedotto che per entrambi i profili di responsabilità si configurava la giurisdizione dell'autorità giudiziaria nazionale sulla base delle disposizioni della Convenzione di Lugano.

2. Le conclusioni del PG, sopra richiamate, si fondano su una premessa: la clausola espressamente sottoscritta dalle parti ha individuato un foro esclusivo che prevale su tutti gli altri fori, a meno che non si ricada nelle eccezioni previste dalla stessa Convenzione di Lugano per il foro consumeristico, anche sui criteri fondati sulla pluralità di convenuti e sulla connessione soggettiva delle domande, poiché l'autonomia negoziale delle parti in ordine alla scelta del foro assume carattere prioritario e derogatorio anche rispetto alle disposizioni dell'art. 6 della medesima Convenzione. Neppure le domande, incardinate e/o eventualmente



da incardinare in Italia, evidenziano un nesso così stretto nei confronti di [REDACTED] così da rendere opportuna una necessaria trattazione unitaria dei processi in Italia. Una volta accertata la mancata applicabilità della disciplina consumeristica (trattandosi di soggetti recatisi volontariamente all'estero per aprire i conti cifrati in un istituto di credito svizzero) prevale la clausola di proroga della giurisdizione regolarmente pattuita, la cui rilevanza giuridica non avrebbe potuto essere ignorata da coloro che l'avevano sottoscritta.

3. Occorre fare riferimento alla Convenzione di Lugano tra Italia e Svizzera, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, conclusa a Lugano il 16 Settembre 1988 (in vigore per l'Italia con L. 10 Febbraio 1992 n. 198). Essa è stata sottoscritta in parallelo con la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968.

3.1. Nella "Sezione 4, competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori", l'art. 14 prevede che l'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto possa *"essere proposta sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio tale parte ha il proprio domicilio, sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il consumatore"*, mentre l'art. 13 recita, al comma 1, che *"la competenza regolata dalla presente convenzione è applicabile"* *"Salve le disposizioni dell'art. 4 e dell'art. 5, punto 5"*.

Le limitazioni previste dagli artt. 13 e 14 della convenzione che escludono, per quanto qui interessa, la giurisdizione del giudice italiano, sono testualmente così riportate, al comma 1, p.3 lett. B:

"qualora si tratti di un altro contratto che abbia per oggetto una fornitura di servizi o di beni mobili materiali se

a) La conclusione del contratto è stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicità nello Stato in cui consumatore ha il proprio domicilio e se

b) Il consumatore ha compiuto in tale Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto".

Detta previsione riguarda qualsiasi tipo di contratto diverso da quelli previsti dal medesimo art. 13 ai punti 1 (*"vendita a rate di beni mobili materiali"*) e 2 (*"prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito connessi*



con il finanziamento di una vendita di tali beni"), e a patto che abbia ad oggetto qualsiasi tipo di contratto, diverso da quelli sopra richiamati, ma concernente la fornitura di beni mobili materiali o di servizi.

L'art.17 della sezione 6 della Convenzione disciplina la proroga della competenza giurisdizionale in virtù di accordo delle parti.

Tale deroga, prevista sotto il titolo "*Proroga di competenza*" recita testualmente: *-"Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno stato contraente abbiano convenuto le competenze di un giudice o dei giudici di uno stato contraente e conosce le controversie la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo stato contraente".*

E' richiesta la forma scritta, che nel caso in esame pacificamente esiste.

Al comma 3 è previsto che *"Le clausole attributive di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 12 e 15 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell'articolo 16"*. Al comma 4 dell'art.17 si conviene che, se una clausola attributiva di competenza è stata stipulata a favore di una soltanto delle parti, questa conserva il diritto di adire qualsiasi altro giudice competente ai sensi della presente convenzione.

3.2.I ricorrenti invocano poi la mancata corretta applicazione degli artt. 5 e 6 della Convenzione.

Si tratta di "*fori speciali*", dettati, il 5, in materia contrattuale, con individuazione di un foro nel luogo d'esecuzione e, per il diritto della responsabilità civile, di un foro nel luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, mentre il 6 concerne il Foro del litisconsorzio.

L'invocato art. 5 recita testualmente:

- "il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in altro Stato contraente: 1.in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata, o deve essere eseguita;... 3. in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto;...".



L'art.6 prevede, per quanto qui interessa, che *"il convenuto ... potrà inoltre essere citato: 1. in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi..."*.

4. È pacifico e incontestato che con la sottoscrizione dei mandati effettuati presso la sede [REDACTED], il contraente italiano ha inteso accettare i formulari della banca, sia in termini generali di regolamentazione del rapporto sia più precisamente per quanto attiene: - la legge regolatrice - la proroga del Foro.

Risulta, invero, dalla sentenza impugnata che nella *"Convenzione Conto Cifrato"*, sottoscritta, in Lugano, dal [REDACTED], era riportato: *"Qualsiasi rapporto giuridico del cliente con la banca è soggetto al diritto svizzero. Luogo di adempimento, foro giudiziario per procedure di qualsiasi genere ... è Lugano"*.

Il suddetto ricorrente ha espressamente sottoscritto che Foro competente per qualsivoglia controversia doveva essere quello di Lugano e comunque quello svizzero.

5. 5.1. Invero, la clausola di proroga della giurisdizione configura un foro esclusivo che sicuramente non prevale laddove operi il foro consumeristico.

Nella fattispecie, quanto a quest'ultimo e all'operatività degli artt.13 e 14 della Convenzione di Lugano, la Corte d'appello ha escluso che le due condizioni si fossero verificate perché veniva affermato con certezza che i contratti di conto corrente, di deposito titoli e le relative procure rilasciate per la gestione delle somme erano stati sottoscritti in Svizzera, per la precisione a Lugano e in Italia non era stata svolta alcuna attività significativamente rilevante. Invero, non risulta che il professionista di diritto svizzero (la [REDACTED]) abbia esercitato o diretto la propria attività (o parte di essa) verso lo Stato di domicilio del consumatore (l'Italia), ipotesi che non ricorre qualora il cliente o un suo delegato si siano volontariamente recati all'estero per la conclusione del contratto e l'istituto di credito, in relazione a quel contatto, non abbia svolto specifica attività rivolta al mercato dello Stato del consumatore-contraente.

Da ultimo, queste Sezioni Unite (Cass. Sez.U. n. 4124/2025) hanno ribadito che *«In tema di contratti conclusi da consumatori, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, la competenza giurisdizionale a conoscere della domanda proposta dal consumatore residente*



in Italia contro il professionista straniero spetta al giudice italiano, se l'attività del professionista risulta "diretta, con qualsiasi mezzo, verso" lo Stato di residenza del consumatore; rilevano a tal fine - con valutazione da compiersi caso per caso e con esame di tutti gli elementi disponibili - il fatto che il professionista abbia o dichiari di avere un numero elevato di clienti nello stato di residenza del consumatore e la circostanza che attività promuova la sollecitazione al pubblico, pur se su aspetti serventi o strumentali, anche ricorrendo ad agenti o mediatori, mentre è irrilevante che il contratto sia stato concluso all'estero» (fattispecie in tema di conclusione in Svizzera, da parte di una consumatrice italiana residente a Bergamo, di un mandato fiduciario ad investire in fondi esteri la liquidità ottenuta a seguito di successione ereditaria). Nel presente giudizio, si è dunque accertato che la ████████ di diritto svizzero non aveva svolto una campagna pubblicitaria in Italia (a Firenze) per la raccolta del risparmio, né che gli atti necessari per la conclusione del contratto trovassero un qualche inizio e/o compimento in Italia. Anche quanto alle procure amministrative, rilasciate per la amministrazione delle somme e degli strumenti mobiliari depositati sul conto di ████████, si accertava che "nessun atto necessario" per la loro conclusione era stato compiuto nel territorio italiano.

La stessa esecuzione del contratto avveniva integralmente in Svizzera, dove i fiduciari dei ricorrenti inviavano ad ████████ gli specifici ordini che la banca metteva in esecuzione.

Va quindi confermata la statuizione in punto di esclusione della sussistenza di elementi che consentano di individuare l'operatività del c.d. foro del consumatore.

5.2. Quanto invece al rapporto tra la clausola di proroga della giurisdizione e i fori speciali speciali dettati dall'art.6, in caso di pluralità di convenuti e di connessione soggettiva delle domande, deve ribadirsi che il foro scelto dalle parti in via esclusiva prevale sui fori speciali.

Queste Sezioni Unite hanno già affermato (Cass. Sez.U. n. 24906/2011), proprio in relazione alla Convenzione di Lugano del 1988 e al rapporto tra fori speciali o facoltativi disciplinati dagli artt. da 5 a 15 della Convenzione e foro esclusivo previsto dall'art. 17 della Convenzione, secondo il quale quando le parti abbiano



attribuito la competenza a conoscere di una controversia al giudice di uno Stato membro, la competenza spetta in via esclusiva a tale giudice (c.d. accordo di proroga della giurisdizione), che *«tale accordo prevale sia sul foro generale di cui all'art. 2 della Convenzione, che sui fori facoltativi di cui agli artt. 5 e 6 della Convenzione (sul principio della prevalenza della clausola di proroga della giurisdizione sui fori speciali di cui agli artt. 5 e 6 della convenzione di Bruxelles del 1968, CGCE 14 dicembre 1976, C- 25/76, Segoura; 14 dicembre 1976, C - 24/76, Estasis Salotti; 20 febbraio 1997, 106/95, C - Les Graviere)»*.

Questa Corte ha poi già affermato questo principio in relazione all'art. 23 del Regolamento Bruxelles I, che disciplinava la proroga espressa della competenza giurisdizionale: - Cass. Sez.U. n. 20349/2018, *«La clausola contrattuale attributiva della competenza ad un giudice di un determinato Stato - la quale deve intendersi normalmente intesa a conferire la giurisdizione ai giudici appartenenti al sistema giurisdizionale di quello Stato -, ove abbia natura esclusiva ai sensi dell'art. 23 del regolamento CE del Consiglio n. 44/2001 applicabile "ratione temporis", è idonea a derogare non solo ai criteri generali della giurisdizione, ma anche a quelli speciali previsti dall'art. 6 del regolamento cit.»*; - Cass. Sez.U. n. 1717/2020, *«Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001, l'inserimento nel contratto della clausola di proroga della competenza, che attribuisce la cognizione in ordine alle relative controversie all'Autorità giudiziaria dello Stato membro, in mancanza di diverso accordo delle parti, rende il foro convenzionale esclusivo e, quindi, prevalente sia su quello del domicilio del convenuto, previsto in via generale dal precedente art. 2, che su quello speciale del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, previsto dall'art. 5, n. 1, del medesimo Regolamento»*.

Nella sentenza del 2018 si sono richiamate, in motivazione, le pronunce Corte giustizia, 20 aprile 2016, *Profit Investment SIM*, C-366/2013, 12/7/2012, *Solvay*, C-6167/10 e 1º/12/2011, *Painer*, C-145/10, che hanno affermato che l'art.6 n.1 deroga alla competenza generale del foro del domicilio del convenuto di cui all'art.2 del Regolamento, e non può derogare alla competenza esclusiva, e che tale orientamento era presente anche nel sistema previgente, regolato dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la



competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, resa esecutiva con legge 21/6/1971, n. 804, in quanto *«sull'ammissibilità della deroga convenzionale ai criteri di determinazione della giurisdizione previsti sia in via generale che per ipotesi specifiche, si era espressa la Corte di giustizia, tra le altre, nelle sentenze del 14/12/1976, cause 24/76 e 25/76, e del 6/5/1980 causa 784/79, con principio ritenuto di carattere generale, come inteso nelle pronunce Sez. U. 11/6/2001, n.7854 e 10/3/98, n. 2642»*.

5.3.Lo stesso ragionamento (prevalenza della clausola di proroga della giurisdizione) va compiuto con riguardo al foro speciale dettato per domanda da responsabilità extracontrattuale, di cui all'art.5 della Convenzione di Lugano.

Peraltro, come osserva il PG, le domande, incardinate e/o eventualmente da incardinare in Italia, non evidenziano un nesso così stretto nei confronti di [REDACTED] così da rendere opportuna una necessaria trattazione unitaria dei processi in Italia (cfr. sul punto Cass. Sezioni Unite, ordinanza n. 13593 del 29.4.2022: *«In tema di giurisdizione del giudice italiano, l'art. 6 della Convenzione di Lugano del 2007, secondo cui una persona domiciliata in uno Stato contraente può essere evocata in giudizio, in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, a condizione che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unitaria per evitare il rischio di giungere a decisioni contrastanti, è applicabile anche in caso di azione di responsabilità, intrapresa dai creditori sociali nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società debitrice, allorché, pur non determinandosi una situazione di litisconsorzio necessario, le condotte contestate siano addebitabili sia alle scelte gestorie dell'organo amministrativo sia all'omessa vigilanza degli organi di controllo»*), non essendo stata accertata alcuna implicazione di [REDACTED], né il rapporto con i procuratori delegati è tale da prevalere eziologicamente sulla clausola inserita nella "Convenzione conto cifrato", sottoscritta a Lugano il 16 marzo del 1998 con la sottoposizione del rapporto al diritto svizzero.

Si deve quindi concludere che, nell'accertata mancata applicabilità della disciplina consumeristica (trattandosi di soggetti recatisi volontariamente all'estero per aprire i conti cifrati in un istituto di credito svizzero), prevale sui



fori speciali di cui agli artt.5 e 6 della Convenzione la clausola di proroga della giurisdizione regolarmente pattuita, la cui rilevanza giuridica non avrebbe potuto essere ignorata da coloro che l'avevano sottoscritta.

6. Per quanto sopra esposto, vanno respinti i motivi da quattro a sei del ricorso, in punto di giurisdizione, con rimessione degli atti alla Sezione Prima civile per l'esame dei restanti motivi di ricorso.

P.Q.M.

La Corte respinge i motivi da quattro a sei del ricorso, in punto di giurisdizione, e rimette gli atti alla Sezione Prima civile per l'esame dei restanti motivi di ricorso.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 26 maggio 2026.

Il Primo residente

Pasquale D'Ascola

